

Spett.le
Studio legale Bonelli Erede Pappalardo
marketing.team@pec.beplex.com

Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Linea 4 della Metropolitana di Milano – Tratta Lorenteggio – Linate

CUP master B81106000000003, CIG 3136915824

Procedura di selezione di un consulente legale in materia di appalti pubblici e segretaria societaria, avviso ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D. lgs n. 50/2016 – CIG 7150366CAD

Gentili Signori,

con riferimento alla Procedura in oggetto, la Commissione di Valutazione, riunitasi in seduta riservata il 27 ottobre u.s., a seguito della seduta pubblica, convocata per le 10:30 dello stesso giorno, **ha ritenuto di non ammettere** lo Studio legale Bonelli Erede Pappalardo alle successive fasi di gara poiché dall'analisi del DGUE è emerso che **un socio dello studio legale**, non incluso nel Gruppo di lavoro, **ha attualmente in corso un rapporto di patrocinio legale in una causa avente ad oggetto l'impugnazione degli atti con cui è stato prescritto alla società ... omissis di effettuare, a spese proprie, interventi per lo spostamento di interferenze** (reti di telecomunicazioni) **con i lavori della linea metropolitana M4"**.

In seguito ad approfondimenti effettuati, anche con l'Avvocatura del Comune di Milano, è emerso che la causa *de qua*, tuttora pendente, attiene, in sintesi, alle modalità di copertura dei costi relativi ad alcuni lavori (spostamento interferenze) afferenti alla Linea Metropolitana M4, ossia alla stessa opera cui si riferisce l'incarico di consulenza, e vede come controparte il Comune

di Milano, socio di maggioranza della S.P.V. Linea M4 S.p.A. e Concedente dell'infrastruttura cui le interferenze si riferiscono.

La lettera d'invito, che costituisce la *lex specialis* di gara, prevede espressamente al punto 7 (Incompatibilità) che **“i soci, i collaboratori stabili e i dipendenti del partecipante alla procedura, anche se non inclusi nel gruppo di lavoro, e i componenti del gruppo di lavoro, non dovranno avere in corso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici o privati in relazione ai quali vi sia un conflitto di interessi con M4 S.p.a., e in particolare con il Comune di Milano, Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail Italy, Ansaldo STS, AnsaldoBreda, ATM e Sirti, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole e CIB, MPS Capital Service, Natixis, Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti”**. Non solo, la lettera di invito della procedura in questione prosegue evidenziando che: **“I soci, i collaboratori stabili e i dipendenti del Partecipante alla procedura, anche se non inclusi nel Gruppo di Lavoro, e i componenti del Gruppo di Lavoro, non dovranno avere in corso rapporti di patrocinio legale in cause contro il Comune di Milano”**.

Per quanto sopra, M4 SpA si vede costretta ad escludere lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo dalla Procedura di selezione di un Consulente Legale in materia di appalti pubblici e segreteria societaria .

Ai sensi dell'art. 121 comma 2 bis del D.lgs 104/2010 e dell'art. 29 del Dlgs. 50/2016, lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo ha facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano.

Distinti saluti,


Fabio Terragni
M4 S.p.A.
Presidente